



CITTA' DI TUSA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
AREA VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 23 DEL 17/04/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA TEATRO, DALL'INCROCIO CON LA VIA CASTELLO ALL'INNESTO CON LA VIA S. ANTONINO, PER LAVORI, GIORNO 21 APRILE 2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la richiesta del Sig. Giaimo Natalino, acquisita al Prot. n. 5943 del 16/04/2026, con la quale si chiede l'istituzione temporanea del divieto di transito in Via Teatro, per consentire l'esecuzione di lavori nel proprio fabbricato sito al civico 11;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di idonea ordinanza, atta ad evitare il pericolo per la pubblica incolumità e consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei lavori di cui sopra, si rende necessario chiudere il transito in Via Teatro, dall'incrocio con la Via Castello fino all'innesto con la Via S. Antonino, giorno 21 aprile 2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 98 del 28/07/1998, con la quale è stato istituito il senso unico di marcia in Via S. Antonino, dall'incrocio con la Via Nina in direzione Via Castello, e in Via Teatro, nel tratto che va da Via Castello fino all'incrocio con Via S. Antonino;

TENUTO CONTO che per l'esecuzione di detti lavori la circolazione in Via Teatro viene interdetta, pertanto, per non causare disagi ai residenti, si ritiene necessario istituire temporaneamente il doppio senso di circolazione in Via S. Antonino, limitando il transito ai veicoli autorizzati;

VISTI gli Artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada;

VISTO il Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RITENUTO doversi procedere in merito;

ORDINA

Che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, **giorno 21 aprile 2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00**, venga disciplinata la circolazione nel modo seguente:

1. **Istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO veicolare in Via Teatro, dall'incrocio con la Via Castello fino all'innesto con la Via S. Antonino;**
2. **Istituzione temporanea in deroga del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE in Via S. Antonino, limitatamente al periodo su indicato, per consentire il deflusso dei veicoli autorizzati.**

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'ALBO PRETORIO on-line;
- **Che l'impresa si occupi dell'apposizione di idonea e conforme segnaletica, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità derivante;**
- **Che venga consentito l'accesso pedonale alle proprietà private, compatibilmente con l'esecuzione dei lavori, in modo da limitare al massimo i disagi per i residenti;**
- Che venga trasmessa a:
SINDACO;
CARABINIERI;
FORESTALE;
UFFICIO TECNICO.

AVVERTE

- **In caso di avverse condizioni metereologiche o di inconvenienti tecnici, che non permettano l'esecuzione dei lavori nella data predetta, la presente ordinanza si intende valida per l'eventuale altra data che verrà debitamente comunicata dalla Ditta;**
- A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.
- Avverso il presente provvedimento è consentito, a chi ne abbia interesse, di presentare ricorso:
entro 30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici;
entro 30 giorni al TAR Sicilia.

TUSA, 17/04/2026

**IL RESPONSABILE
AREA VIGILANZA**
Isp. Capo Paolo Rosario Prinzi
(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLO ROSARIO PRINZI in data 17/04/2026